



**COMUNE DI ANCONA**

## **ATTO DEL CONSIGLIO**

**N. 36 DEL 27/04/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI) PER L'ANNO 2023.**

L'anno 2023, il giorno ventisette, del mese di Aprile, per le ore 09:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblica prima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

<b>Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>Nome</b>	<b>Presenza</b>
AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Presente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA ALBERTA	Presente
AUSILI MARCO	Assente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Assente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Assente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Assente	SCHIAVONI LORELLA	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Assente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Assente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Assente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Sanna Tommaso.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

## **DELIBERAZIONE N. 36 DEL 27 APRILE 2023**

DIREZIONE FINANZE

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 196 del 21.04.2023 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3311503/342), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

*(sono presenti in aula n. 23 componenti del Consiglio)*

*Relatore: Sindaco Valeria Mancinelli*

#### LA GIUNTA COMUNALE

*PREMESSO che:*

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);*

*ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;*

*EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;*

*TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di*

*esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;*

*RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):*

- *deliberazione n. 443/2019/R/rif (integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella successiva deliberazione n. 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;*
- *deliberazione n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;*
- *deliberazione n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/rif;*
- *determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;*
- *deliberazione n. 363/2021/R/rif di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
- *deliberazione n. 459/2021/R/rif, concernente la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del predetto Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);*
- *determinazione n. 2/DRIF/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità e sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata deliberazione n. 363/2021/R/rif;*

*RICHIAMATI, in particolare, della suddetta deliberazione n. 363/2021/R/rif:*

- *la definizione delle seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai fini della determinazione delle entrate di riferimento:*
  - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse (art. 2);*
- *l’obbligo di individuazione di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, ai fini della determinazione*

*delle entrate tariffarie che, per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, aumentate del limite alla variazione annuale (che tiene conto: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi) e, qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, ferma restando la possibilità, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, di applicare valori inferiori, indicando le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti (art. 4);*

*PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*

*CONSIDERATO che:*

- *la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;*
- *il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;*
- *i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;*
- *il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;*

*VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021;*

*DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif dell'ARERA:*

- *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;*
- *il piano economico finanziario trasmesso dal gestore è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;*
- *l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;*
- *la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;*
- *l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI, la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- *l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;*
- *in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;*
- *fino all'approvazione del piano economico finanziario da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;*

*TENUTO CONTO che, in virtù di quanto stabilito dall'ARERA all'art. 1.4 della propria determinazione n. 02/DRIF/2021, occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:*

- i) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;*
- ii) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;*
- iii) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- iv) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;*

*DATO ATTO che:*

- *l'art. 1 del MTR-2 allegato alla medesima deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif individua l'Ente territorialmente competente (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo;*
- *essendo costituita e pienamente operativa anche per il periodo regolatorio 2022-2025, spetta all'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai gestori;*

VISTA la nota del 7/4/2022 (acquisita al prot. gen.le n. 61103 del 8/4/2022) con cui l'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona (Ente territorialmente competente) ha trasmesso la Determinazione del Direttore n. 56 di pari data, con la quale è stato approvato il PEF TARI per l'Ambito tariffario del Comune di Ancona, con la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022-2025, in applicazione della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), contenente:

- la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal gestore Anconambinete S.p.A. a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
- le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC);

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze del predetto PEF, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Ancona (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, relativamente alle entrate da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007) sono state determinate come segue:

	2022	2023	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.105.004,00	<b>11.204.128,00</b>	10.727.300,00	10.536.783,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	9.885.870,00	<b>9.932.134,00</b>	10.415.180,00	10.804.063,00
Totale entrate tariffarie	20.990.874,00	<b>21.136.262,00</b>	21.142.480,00	21.340.846,00

DATO ATTO che ARERA, con deliberazione n. 62/2023/R/RIF (avente ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ha chiarito che il futuro aggiornamento biennale del PEF, obbligatorio per tutti gli enti, sarà da effettuare nel 2024, con riferimento al biennio 2024-2025, per cui non occorre procedere alla revisione del PEF relativo all'anno 2023;

CONSIDERATO che, in merito alla determinazione delle tariffe della TARI:

- per applicare tariffe conformi ai richiamati criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013: a) la commisurazione delle tariffe nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; b) la determinazione delle tariffe suddividendo le utenze in due macrocategorie, le utenze domestiche e le utenze non domestiche;
- il medesimo D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma

- dell'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;*
- *per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;*
  - *con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
  - *le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:*
  - *suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
  - *determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;*
  - *le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;*
  - *i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;*
  - *al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;*
  - *le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;*
  - *la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";*
  - *anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI sono ancora rappresentati dalla superficie di riferimento per ogni utenza e dalla correlata produzione media;*
  - *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

*DATO ATTO che, ai sensi del comma 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif dell'ARERA, la trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie e delle delibere consiliari di approvazione dei corrispettivi compete all'ATA e che successivamente l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del suddetto*

*comma e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva ovvero approva con modificazioni, e ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;*

*RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, sulla base del PEF validato dall'ATA, di cui alla citata determinazione n. 56/2022 della medesima Assemblea (allegato "A" al presente provvedimento), in ragione del totale delle entrate tariffarie determinato per l'anno 2023, pari a € 21.136.262,00;*

*RITENUTO di confermare, per l'anno 2023, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 21.136.262,00 nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche;*

*RITENUTO altresì di confermare i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe;*

*VISTA la proposta di tariffe TARI per l'anno 2023 elaborata da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF di cui sopra;*

*RITENUTO, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, come riportato nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;*

*VISTO l'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;*

*DATO ATTO che l'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, prevede la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:*

- i) riduzione del 70% da 0 a 5.000;*
- ii) riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;*
- iii) riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;*
- iv) riduzione del 10% da 20.001 a 25.000;*

*CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/05/2022, in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022, sono state deliberate, come già previsto per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni e riduzioni, ulteriori rispetto a quelle previste dal predetto Regolamento per la TARI, in virtù del perdurare dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus Covid-19:*

- *ampliamento delle fasce di riduzioni della TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE;*
- *esenzione dal pagamento della tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);*

*ATTESO che le agevolazioni e riduzioni come sopra deliberate sono state introdotte nell'anno 2021 quali misure di sostegno per fronteggiare le difficoltà economiche di famiglie ed imprese a seguito della pandemia da Covid-19, misure poi confermate nell'anno 2022 a seguito del protrarsi dello stato di emergenza, nonché delle difficoltà conseguenti al forte aumento dei costi dell'energia;*

*CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 22/12/2022:*

- *anche per l'esercizio 2023, non sono state previste entrate relativamente alla tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), confermandone in tal modo la relativa esenzione anche per il corrente esercizio;*
- *relativamente al riconoscimento delle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, è stato stimato un onere a carico del bilancio comunale, per l'anno 2023, pari a € 350.000,00, già previsto nell'ambito della Missione 12 - Programma 04 - Titolo I della parte spesa del Bilancio di previsione, ai fini del riconoscimento delle riduzioni in questione, limitatamente nella misura stabilita dall'art. 25 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;*

*TENUTO CONTO che:*

- *l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dispone che il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;*
- *il decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali è stato pubblicato in data 8 marzo 2023;*
- *il Consiglio comunale può dunque adottare unicamente gli atti urgenti e improrogabili, intendendosi per tali, con riferimento al presente provvedimento, l'approvazione delle tariffe della TARI, che costituisce adempimento da adottare per legge entro il 30 aprile, senza possibilità di adottare provvedimenti discrezionali, quali l'approvazione dell'ampliamento delle riduzioni della TARI dovuta relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE;*

*VISTO il parere del Segretario generale dell'ente per cui l'urgenza ed improrogabilità del presente provvedimento è in ordine agli aspetti TARI necessari ed ineludibili ex lege, restando al di fuori di tale sfera le agevolazioni da Regolamento comunale (di natura facoltativa), che non sono legate al termine di legge e per le quali è una prerogativa del Consiglio comunale valutare di provvedere anche oltre i termini detti, essendo termini non strettamente in scadenza per legge ed operando la citata cautela negativa, sicché, per tali facoltà regolamentari, sarà possibile una mera opzione espressa da esercitarsi in futuro;*

*RITENUTO pertanto di dover disporre, in questa sede, in tema di agevolazioni tributarie, unicamente l'applicazione delle riduzioni già previste dal Regolamento comunale, pur evidenziando sin da ora l'opportunità e la necessità di riconoscere, anche per l'anno 2023, le maggiori riduzioni TARI in base all'ISEE, riconosciute nei precedenti esercizi 2021 e 2022, quale misura a sostegno delle famiglie, che questa Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza, alla luce del protarsi della difficile situazione economica generale e degli effetti dell'aumento dei costi energetici sulla capacità di spesa delle famiglie, demandando al prossimo Consiglio comunale la facoltà di disporre in merito;*

*TENUTO CONTO che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, sulla base del PEF validato dall'ATA, nella misura complessiva di € 21.136.262,00, comprensiva delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 901.580,00, la previsione di entrata per l'anno 2023 è pari a € 20.234.682,00, inserita a tale titolo nell'ambito del Titolo 1 – Tipologia 101 – Categoria 61, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 22/12/2022;*

*CONSIDERATO che:*

- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;*
- *il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:*
  - i) *a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*
  - ii) *i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;*

- iii) *in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*
- *l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;*

*TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:*

- *16 maggio, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente;*
- *2 dicembre, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno in corso;*

*SENTITA la partecipata Ancona Entrate S.r.l., in qualità di soggetto affidatario della gestione del tributo;*

*DATO ATTO che:*

- *in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 ("Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*

*ACQUISITI sulla proposta della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;*

*TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente della Direzione finanze, dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;*

*VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/09/2023;*

VISTI i Principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

**propone al Consiglio comunale**

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di prendere atto del PEF TARI per l'Ambito tariffario del Comune di Ancona, approvato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO2 Ancona con Determinazione del Direttore n. 56 del 7/4/2022, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, con la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022-2025, in applicazione della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) e contenente:
  - la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal gestore Anconambinete S.p.A. a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
  - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC).
- 3) di dare atto che, sulla base delle risultanze del PEF TARI di cui sopra, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Ancona (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, relativamente alle entrate da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007) sono determinate come segue:

	2022	2023	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.105.004,00	<b>11.204.128,00</b>	10.727.300,00	10.536.783,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	9.885.870,00	<b>9.932.134,00</b>	10.415.180,00	10.804.063,00
Totale entrate tariffarie	20.990.874,00	<b>21.136.262,00</b>	21.142.480,00	21.340.846,00

- 4) di confermare, per l'anno 2023, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 21.136.262,00, nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe.

- 5) *di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, elaborate da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF approvato dall'ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*
- 6) *di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento.*
- 7) *di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2023.*
- 8) *di dare atto che, anche per l'esercizio 2023, trova applicazione l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);*
- 9) *di dare atto che, in tema di agevolazioni tributarie, è possibile in questa sede disporre unicamente l'applicazione delle riduzioni già previste dal Regolamento comunale, pur evidenziando sin da ora l'opportunità e la necessità di riconoscere, anche per l'anno 2023, le maggiori riduzioni TARI in base all'ISEE, riconosciute nei precedenti esercizi 2021 e 2022, quale misura a sostegno delle famiglie, demandando al prossimo Consiglio comunale la facoltà di disporre in merito;*
- 10) *di dare atto che le riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, comportano un onere a carico del bilancio comunale stimato, per l'anno 2023, nella misura di € 350.000,00, già previsto nell'ambito della Missione 12 - Programma 04 - Titolo I della parte spesa del Bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 22/12/2022.*
- 11) *di dare atto che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, sulla base del PEF validato dall'ATA con Determinazione del Direttore n. 56 del 7/04/2022, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, nella misura complessiva di € 21.136.262,00, comprensiva delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 901.580,00, la previsione di entrata per l'anno 2023 è pari a € 20.234.682,00, inserita a tale titolo nell'ambito del Titolo 1 - Tipologia 101 - Categoria 61, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 22/12/2022.*
- 12) *di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, le scadenze di pagamento per l'anno 2023 sono le seguenti:*
  - *16 maggio 2023, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2021, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/05/2022;*

- 2 dicembre 2023, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno 2023 con il presente provvedimento.
- 13) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse.
- 14) di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l.
- 15) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.
- 16) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente della Direzione finanze, dott.ssa Daniela Ghiandoni, hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.
- 17) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.**>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6<sup>a</sup> Commissione consiliare espresso in data 26.04.2023;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata mediante appello nominale, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	25	<i>Sono entrati i Consiglieri Francesco Rubini Filogna e Gianluca Quacquarelli</i>
Favorevoli:	18	
Contrari:	5	Antonella Andreoli, Daniele Berardinelli, Maria Grazia De Angelis, Arnaldo Ippoliti e Andrea Vecchietti.
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	2	Gianluca Quacquarelli e Francesco Rubini Filogna.

### **APPROVA**

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;  
con la seguente votazione, effettuata mediante appello nominale, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	25	
Favorevoli:	18	
Contrari:	2	Arnaldo Ippoliti e Andrea Vecchietti.
Astenuti:	1	Daniele Berardinelli.
Non partecipanti al voto:	4	Antonella Andreoli, Maria Grazia De Angelis, Gianluca Quacquarelli e Francesco Rubini Filogna.

### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

\* \* \* \* \*

### **ALLEGATI**

➤ "A";

- “B”;
  - Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
  - Visto di conformità dell’azione amministrativa;
  - Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
  - Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente Del Consiglio**  
**SANNA TOMMASO**

**Il Segretario Generale**  
**MONTACCINI GIOVANNI**